

**R.D. 1368 del 1941**  
**Titolo IV - Del processo di esecuzione**

**Art. 160 Forma degli avvisi.**

Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.